

I principali effetti della legge che disciplina le professioni non regolamentate

# Senz'albo sui banchi di scuola tra esami e prove di qualità

DI GABRIELE VENTURA

**C**onoscenze, abilità e competenze dei professionisti senz'albo passate al setaccio. Con valutazioni dei curricula, esami scritti e orali, prove e simulazioni, cambia la vita di 3,5 milioni di lavoratori autonomi e dipendenti che esercitano attività professionali senza essere iscritti in ordini o albi. Ora, più «prove della qualità» supereranno, più saranno competitivi sul mercato e, di conseguenza, avranno maggiore appeal per i clienti. I quali, a loro volta, avranno la possibilità di controllare su internet «l'identikit» del professionista. Questi i maggiori effetti della legge (legge n. 4 del 14/1/2013) che disciplina le professioni non regolamentate, approvata il 19 dicembre scorso dalla camera dei deputati e pubblicata sulla G.U. n. 22 di sabato 26 gennaio. Già, perché se da un lato la normativa non obbliga i professionisti a iscriversi a un'associazione o a uniformarsi alla normativa tecnica Uni di riferimento, dall'altro la legge crea, di fatto, una «graduatoria» della qualità, a seconda del percorso di verifiche e di attestati al quale il professionista deciderà di sottoporsi. Così, per fare un esempio, un tributarista, che sia iscritto o meno a un'associazione, potrà richiedere la certificazione di uniformità alla normativa tecnica professionale preparata da Uni, sottoponendosi a un'istruttoria

## Competenze e adempimenti del professionista

	Iscrizione a un'associazione	Coerenza con la normativa Uni	Certificazione delle competenze	Adempimenti del professionista
I livello	No	No	No	Riferimenti della nuova legge su ogni documento
II livello	No	Sì	No	Riferimenti della nuova legge su ogni documento
III livello	Sì	Sì	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riferimenti della nuova legge su ogni documento</li> <li>Numero di iscrizione all'associazione su ogni documento</li> <li>Formazione continua</li> </ul>
IV livello	Sì	Sì	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riferimenti della nuova legge su ogni documento</li> <li>Numero di iscrizione all'associazione su ogni documento</li> <li>Formazione continua (monte ore superiore)</li> </ul>

rapporto scritto con il cliente, del riferimento, quanto alla disciplina applicabile, degli estremi della nuova legge. L'adempimento rientra infatti tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori (titolo III della parte II del codice del consumo). Il professionista che invece deciderà di iscriversi a un'associazione dovrà chiaramente sottostare a una serie di obblighi aggiuntivi previsti dalla legge: il rispetto delle regole deontologiche e la formazione permanente, che le

**I nuovi obblighi.** L'unico obbligo che vale per tutti i professionisti, che siano iscritti o meno a un'associazione, è l'indicazione, in ogni documento e

rapporto scritto con il cliente, del riferimento, quanto alla disciplina applicabile, degli estremi della nuova legge. L'adempimento rientra infatti tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori (titolo III della parte II del codice del consumo). Il professionista che invece deciderà di iscriversi a un'associazione dovrà chiaramente sottostare a una serie di obblighi aggiuntivi previsti dalla legge: il rispetto delle regole deontologiche e la formazione permanente, che le

associazioni sono a loro volta obbligate a garantire e controllare.

**L'autoregolamentazione.** Il professionista, che sia o meno iscritto a un'associazione, può anche decidere se sottoporsi al procedimento di autoregolamentazione e qualificazione della propria attività. La qualificazione della prestazione professionale si basa infatti, per legge, sulla conformità della medesima alla normativa tecnica Uni, che individua requisiti, competenze, modali-

tà di esercizio dell'attività e di comunicazione verso l'utente, costituendo così i principi e i criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Lo stesso ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti sull'avvenuta adozione di una norma tecnica Uni. Le stesse associazioni possono inoltre rilasciare agli iscritti un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; alle garanzie fornite dall'associazione all'utente; all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni. L'attestazione avrà poi validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo.

© Riproduzione riservata

## Consumatore avvisato, professionista salvato: sì al riferimento alla legge

Tutela del consumatore centrale nella nuova legge sulle professioni senz'albo. Richiamate molte delle regole contenute nel codice del consumo: l'art. 20 «pratica scorretta», l'art. 27-bis titolato «codice di condotta», l'art. 27ter rubricato «autodisciplina». Fin dall'articolo 1 della legge di riforma dei senz'albo, il legislatore si è preoccupato di tutelare i consumatori imponendo a chiunque eserciti una delle professioni non protette di dichiarare espressamente e per iscritto ai propri clienti la propria attività e di fare espresso riferimento alla legge. L'eventuale inadempimento di tale obbligo è considerato a tutti gli effetti come una pratica commerciale scorretta di cui al titolo III, parte seconda, del codice del consumo (dlgs 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche). E per «pratica commerciale scorretta» si intende ai sensi dell'art. 20 del codice del consumo, un comportamento non diligente da parte di un professionista che spinga il consumatore a scelte e decisioni che non avrebbe mai compiuto. In concreto

queste pratiche vengono distinte in pratiche ingannevoli (artt. 21, 22 e 23 codice del consumo) e pratiche aggressive (25 e 26 dello stesso codice) a seconda che le informazioni dirette al consumatore non siano veritiere oppure siano determinate da molestie, coercizione o indebito condizionamento.

La tutela del consumatore è stata anche prevista nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge attraverso la costituzione e la disciplina delle associazioni professionali. Il terzo comma prevede che le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti; adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27 bis del codice del consumo, vigilano sulla condotta professionale degli associati; stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. Il quarto comma prevede che le stesse associazioni dovranno predisporre forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di

riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale rivolgersi per ottenere informazioni relative all'attività professionale svolta e agli standard qualitativi richiesti, nonché per affrontare un eventuale contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo. Per quanto attiene il codice di condotta di cui all'art. 27-bis del codice di consumo va evidenziato che gli stessi sono accordi non provenienti dal legislatore, il cui contenuto definisce il comportamento dei professionisti in relazione a particolari pratiche commerciali o specifici settori imprenditoriali. I codici di condotta devono rispettare precisi requisiti, ovvero: indicare il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo della loro applicazione; deve essere redatto in lingua italiana e inglese; ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica; deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana. Quanto invece all'articolo 27-ter

del codice del consumo, cui fa riferimento la legge in commento, ai fini della disciplina del rapporto tra committente e professionista, bisogna sottolineare che questa disposizione assegna le funzioni di contenzioso ai soggetti responsabili o all'organismo incaricato del controllo del codice di condotta. Infatti prima di ricorrere all'Antitrust, qualsiasi consumatore, può cercare di ottenere la tutela dei diritti e degli interessi che ritenga lesi dal comportamento di un professionista, rivolgendosi direttamente a tali organi disciplinari interni. Intervendo per far cessare le condotte ritenute scorrette, ovvero ne sanzionino gli effetti pregiudizievoli.

A prescindere dall'esito di queste procedure disciplinari interne, non viene comunque pregiudicato il diritto dei consumatori, sia come singoli che come associazioni, di adire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero, direttamente, il giudice competente.

Cinzia De Stefanis

© Riproduzione riservata